II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1977

che modifica, al fine di rettificare la decisione 77/343/CEE, la decisione 76/402/CEE concernente il livello da applicare in Italia per l'abbuono d'interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

(77/681/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che una verifica ha permesso di rilevare un errore nella decisione 77/343/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1977, che modifica la decisione 76/402/CEE concernente il livello da applicare in Italia per l'abbuono d'interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [2]. che questo errore concernente le zone in cui tale livello può essere aumentato deve essere rettificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 della decisione 76/402/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il livello da applicare in Italia per l'abbuono d'interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [3] è sostituito a decorrere dal 7 dicembre 1976 dal testo seguente:

« *Articolo 1*

La Repubblica italiana è autorizzata ad elevare l'abbuono del tasso d'interesse di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 72/159/CEE,

— al 12 % nelle zone stabilite ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
— all'11 % nelle regioni del Mezzogiorno e nelle zone svantaggiate del centro e del nord dell'Italia diverse dalle zone di cui al primo trattino;
— al 9 % nelle altre zone ».

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 120 del 13. 5. 1977, pag. 21.
(3) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 39.